

ISTRUZIONI PER IL PRATICANTE

- L'iscrizione e il conseguente inizio del tirocinio decorre dalla data di delibera del Consiglio (ex art. 4 DM 70/16).
- Da tale data il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità, frequentando continuativamente, per un totale non inferiore a 20 ore settimanali, lo studio, oltre all'assistenza alle udienze.
- Il libretto deve essere compilato con cura indicando:
 - udienze in numero non inferiore a 20 per ogni semestre e almeno 2 al mese distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di due udienze al giorno (le udienze del mese di agosto devono essere recuperate nei mesi di luglio e/o settembre);
 - almeno 5 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti;
 - almeno 5 questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato (breve riassunto di 5 questioni giuridiche per ogni semestre).
- Essendo demandato al Consiglio il compito di vigilanza:
 - al termine del 1° e 3° semestre, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre, il praticante, previo deposito presso la Segreteria del libretto, compilato in ogni sua parte, e della relazione dell'attività svolta, entrambi muniti della sottoscrizione del "dominus" che ne attesti la veridicità, deve sostenere il colloquio avanti al Consiglio;
 - al termine del 2° semestre il praticante, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre, dovrà depositare il libretto presso la Segreteria;
 - al termine del 3° semestre il praticante, prima di sostenere il colloquio, dovrà inoltre depositare la documentazione richiesta per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE

- Fermo quanto previsto dalla L. 247/12 agli artt. 17 – 18 e dall'art. 40 al 45 e dal DM 70/16 si precisa che al momento dell'iscrizione al registro dei praticanti è obbligatoria l'indicazione del nominativo di un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Sondrio che dovrà rilasciare l'attestazione di inizio pratica anche ai fini dell'elezione di domicilio. Si precisa che il tirocinio può essere svolto:
 - presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 anni. Ogni avvocato non può accogliere più di tre praticanti
 - presso l'Avvocatura dello Stato o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario (ex art. 44 L 247/12 e DM 58/16) per non più di dodici mesi, gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'Albo ordinario.
 - presso un avvocato in altro Stato dell'Unione Europea per un massimo di 6 mesi.
- L'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L. 247/12 può essere chiesta solo dopo aver sostenuto positivamente il colloquio al termine del primo semestre di pratica. L'abilitazione ha la durata complessiva di 5 anni e decorre dal primo giorno del secondo semestre. Non potrà essere richiesta scaduto tale termine.

INTERRUZIONE PRATICA

- La pratica deve essere svolta senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità. L'interruzione della stessa senza giustificato e documentato motivo (attestato da documentazione depositata presso la segreteria entro e non oltre 1 mese dall'inizio dell'interruzione) determina la cancellazione dal registro.

TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/13 ed ex D.M. 58 del 17.03.2016

- A) Il Consiglio dell'Ordine – visto l'art. 73 D.L. 69/13 che prevede la possibilità di uno stage formativo per 18 mesi presso gli uffici giudiziari – ha stabilito che il tirocinio suddetto, svolto per 18 mesi, è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense. Pertanto:
1. Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l'iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista – terminato lo stage con esito positivo – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi;
 2. Se lo stagista si iscrive al registro dei praticanti – in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage – potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine). Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi.

In ogni caso si ricorda che lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, lo stesso dovrà essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciata dall'Ufficio Giudiziario.

Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

- B) Il Consiglio dell'Ordine, visto il D.M. 58 del 17.03.2016 che prevede la possibilità per il praticante di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari per il periodo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 8 comma 14, rilascia al termine del periodo di tirocinio, sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato del compiuto tirocinio che sarà valutato, ai fini della pratica, per il periodo corrispondente.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO LE UNIVERSITÀ

- Il Consiglio dell'Ordine – visto l'art. 41 comma 9 L. 247/12 nel quale si prevede la possibilità di valutare il diploma di specializzazione per le professioni legali per il periodo di 12 mesi – ha stabilito che il suddetto conseguito diploma è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense:
 1. se la frequenza della Scuola avviene senza l'iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante – conseguito il diploma – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi;
 2. se il tirocinante si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi della Scuola – al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine). Detta soluzione è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.
- Comunque il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine della SSPL con il rilascio del diploma di attestazione di esito positivo.

LAVORO SUBORDINATO

- Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento del tirocinio in modo assiduo ed effettivo e non sussistano ragioni di conflitto di interesse.
- Il praticante all'atto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve indicare la struttura di lavoro, il luogo, gli orari e i giorni, tale obbligo sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge in tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti.
- L'abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato è incompatibile con l'attività di lavoro subordinato.

VARIAZIONI

- Il praticante deve comunicare immediatamente ogni variazione riguardante: residenza; domicilio professionale; nominativo dominus; utenze; e-mail.

TIROCINIO ALL'ESTERO

- Può essere svolto per non più di 6 mesi.
- Il praticante iscritto presso il registro dei praticanti che intende svolgere il tirocinio all'estero presso un avvocato in un altro Stato dell'Unione europea ex art. 41 L. 247/12 comma 6 lett. c) è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria dell'Ordine tale circostanza indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio ed esibendo il consenso dello stesso.
- Al termine del semestre, al suo rientro in Italia dovrà documentare la pratica svolta all'estero (esempio: compilazione del libretto, attestazione/relazione dell'avvocato dello Stato estero) accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.
- La documentazione verrà sottoposta al vaglio del Consiglio per l'eventuale convalida.